



SCHEMA DI CONVENZIONE

TRA

REGIONE DEL VENETO, AGENZIA VENETA PER L'INNOVAZIONE NEL SETTORE
PRIMARIO, ENTE PARCO COLLI EUGANEI**PREMESSO che:**

- nel territorio veneto gli interventi per la sistemazione idrogeologica, la conservazione del suolo e la difesa delle coste, nonché la conservazione e la manutenzione delle opere esistenti, di cui all'art. 8 della L.R. n. 52 del 13/09/1978, Legge forestale regionale, sono stati svolti fino al 31/12/2017 dalla Regione del Veneto, dal Parco regionale dei Colli Euganei e dall'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario – Veneto Agricoltura (di seguito denominata Veneto Agricoltura), mediante addetti inquadrati con contratto privatistico regolato dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) del 07/12/2010 per i lavoratori addetti ad attività di sistemazione idraulico-forestale ed idraulico agraria, nonché dal Contratto Integrativo Regionale di Lavoro (CIRL) vigente nel corrispondente periodo di riferimento;
- in ottemperanza agli indirizzi della Giunta Regionale di cui alla DGR n. 1014 del 04/07/2017, nell'ottica della separazione dei compiti di carattere programmatico, mantenuti in capo alla Amministrazione Regionale, e compiti di carattere operativo, da demandare ad Enti Strumentali, si è provveduto a riorganizzare il settore forestale al fine dell'esecuzione degli interventi di sistemazione idraulico-forestale;
- che la Giunta Regionale ha provveduto ad attribuire a Veneto Agricoltura la realizzazione dei lavori di sistemazione idraulico-forestale in amministrazione diretta di cui alla Legge Forestale, ai sensi di quanto previsto dall'art. 2, co. 1, lett. d) quater, della L.R. 28/11/2014, n. 37 (Istituzione dell'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario), così come modificato dall'art. 19 della L.R. 29/12/2017, n. 45 (Collegato alla legge di stabilità regionale 2018);
- con DGR n. 1858 del 29/12/2020 è stato approvato lo schema di Convenzione tra Regione del Veneto, Veneto Agricoltura e Parco Colli Euganei, al fine di disciplinare le funzioni dei soggetti sottoscrittori nelle attività di sistemazioni idraulico-forestali svolte in amministrazione diretta;
- la Convenzione è stata sottoscritta in data 01/03/2021 dal Direttore della Direzione Difesa del Suolo (ora Difesa del Suolo e della Costa), in data 08/03/2021 dal Direttore di Veneto Agricoltura e in data 09/03/2021 dal Presidente dell'Ente Parco Colli Euganei, con validità dal 01/01/2021 al 31/12/2021, eventualmente prorogabile per un ulteriore anno;
- l'attività ambientale e faunistica del Parco Colli Euganei viene svolta in accordo con Veneto Agricoltura che dispone delle necessarie qualificate maestranze e al di fuori degli interventi di sistemazione idraulico-forestale previsti dai programmi regionali;

DATO ATTO della nuova organizzazione regionale disposta con DGR n. 571 del 04/05/2021 avente per oggetto l'individuazione delle Direzioni e delle Unità Organizzative in attuazione dell'art. 9 della L.R. 54/2012 e s.m. e i., che ha istituito la Direzione Uffici Territoriali per il Dissesto Idrogeologico con competenze in merito alla realizzazione degli interventi di sistemazioni idraulico-forestali;

RITENUTO necessario dare continuità all'azione operativa nel settore idraulico-forestale e più in generale della difesa del territorio e della tutela ambientale, perseguendo gli obiettivi della programmazione regionale in tale materia;

CONSIDERATA la positiva esperienza maturata dall'applicazione della Convenzione di cui alle DGR 2138/2017 e 1858/2020;



c6c-fbf98



RITENUTO di poter procedere con la proroga prevista dall'art. 13 della Convenzione vigente, apportando le necessarie modifiche e integrazioni derivanti dalla nuova organizzazione regionale e dalle criticità emerse durante il periodo di applicazione, fatto salvo eventuale diversa allocazione delle attività e delle funzioni da parte della Regione del Veneto;

tutto ciò premesso e considerato
tra Regione del Veneto, Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario – Veneto Agricoltura e
Ente Parco Colli Euganei

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1 – Premesse

Le premesse fanno parte integrante della presente convenzione.

PROGRAMMA REGIONALE DI SISTEMAZIONI IDRAULICO-FORESTALI

Art. 2 – Funzioni dei soggetti sottoscrittori

La Regione del Veneto, quale Ente titolare dei compiti di programmazione in materia di interventi di sistemazioni idraulico-forestali (SIF), predispone la programmazione medesima e si avvale di Veneto Agricoltura, secondo le modalità previste nella presente Convenzione, la quale provvede all'esecuzione degli interventi programmati, in tutto il territorio regionale, a mezzo del personale già trasferito dal 01/01/2018 ovvero successivamente assunto, con rapporto di lavoro a tempo determinato e indeterminato, inquadrato con contratto privatistico regolato dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) per i lavoratori addetti ad attività di sistemazione idraulico-forestale ed idraulico agraria, nonché dal Contratto Integrativo Regionale di Lavoro (CIRL) vigenti.

In particolare, competono alla Regione:

- a) la redazione e l'approvazione del Programma di Sistemazione Idraulico Forestale (SIF) predisposto sulla base delle esigenze del territorio;
- b) la progettazione definitiva-esecutiva degli interventi previsti nel Programma SIF, completa delle necessarie autorizzazioni, nonché l'approvazione dei progetti stessi;
- c) la redazione e la trasmissione a Veneto Agricoltura del programma operativo dei lavori da aggiornare con cadenza trimestrale e/o in funzione di attività impreviste;
- d) la nomina del Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la fase di programmazione e per la fase di progettazione: qualora necessario il RUP nomina il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione (CSP);
- e) l'attivazione delle procedure ex art. 12 della L.R. 13/09/1978, n. 52 dette di "Pronto Intervento". Il provvedimento di attivazione viene predisposto sulla base di una perizia sommaria riportante la localizzazione e la tipologia dell'intervento da realizzare, le condizioni di urgenza e di indifferibilità riscontrate, nonché il quadro economico. L'inizio dei lavori, dovrà avere priorità rispetto agli altri interventi SIF e sarà programmato dalla Regione del Veneto d'intesa con Veneto Agricoltura;
- f) il coordinamento tecnico della gestione degli interventi emergenziali con l'impiego delle squadre operative di Veneto Agricoltura coordinate dal Direttore dei Lavori di Veneto Agricoltura per gli aspetti logistici e della sicurezza;



c6cfbf98



- g) l'attività di monitoraggio, vigilanza e controllo in merito alla realizzazione degli interventi con sopralluoghi in cantiere durante i lavori e in merito allo stato di avanzamento dei piani operativi, anche ai fini della verifica degli obiettivi DEFR;

In particolare, competono a Veneto Agricoltura:

- h) le funzioni di Datore di lavoro (art. 2, comma 1, lett.b del D. Lgs. 81/2008)
- i) la gestione del rapporto di lavoro, del personale trasferito dal 1° gennaio 2018 e di quello successivamente assunto a tempo determinato e indeterminato sotto il profilo giuridico, economico, previdenziale e fiscale, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, secondo quanto previsto dai contratti di settore vigenti;
- j) la nomina del Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per l'esecuzione dei lavori, nonché del Direttore dei lavori, del Dirigente della sicurezza, del Preposto, per ogni cantiere. Qualora necessario il RUP provvede alla nomina del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE);
- k) l'esecuzione dei lavori e l'organizzazione delle squadre per la realizzazione degli interventi di sistemazione idraulico-forestale, secondo le indicazioni fornite dai piani operativi trasmessi dalla Regione del Veneto e secondo le esigenze di pronto intervento o emergenziali che dovessero verificarsi;
- l) la redazione degli atti di contabilità finale e del Certificato di Regolare Esecuzione degli interventi inseriti nel Programma SIF e la loro approvazione conformemente alla normativa vigente. Tali atti dovranno contenere eventuali verbali di concordamento di variazioni in corso d'opera, all'interno della discrezionalità assegnata alla Direzione dei Lavori, e comunque, al termine dei lavori, la redazione dovrà essere preceduta da un sopralluogo congiunto tra personale tecnico regionale e personale tecnico di Veneto Agricoltura per la verifica della corrispondenza di quanto realizzato agli elaborati progettuali. Il modello di verbale è riportato nell'**Allegato A1**;
- m) la redazione della perizia a consuntivo e del Certificato di Regolare Esecuzione dei Pronti Interventi e la trasmissione di tale documentazione alla Regione del Veneto per l'istruttoria e l'approvazione. Al termine dei lavori, la redazione dovrà sempre essere preceduta da un sopralluogo congiunto tra personale tecnico regionale e personale tecnico di Veneto Agricoltura per una verifica di quanto realizzato e redazione del relativo verbale (**Allegato A1**);
- n) la trasmissione trimestrale alla Regione del rapporto sullo stato di avanzamento operativo/finanziario dei singoli progetti, da trasmettersi successivamente al termine del trimestre di riferimento;
- o) la redazione del Piano Operativo per la Sicurezza (P.O.S.), la verifica dell'idoneità tecnico professionale di tutte le imprese a cui vengono affidati i lavori, compresi i lavoratori autonomi, la verifica della congruenza dei piani operativi di sicurezza (POS) delle imprese esecutrici rispetto al proprio, prima della trasmissione dei suddetti piani operativi di sicurezza al coordinatore per l'esecuzione, ove nominato;

Resta inteso che Veneto Agricoltura esegue gli interventi previsti in conformità ai progetti approvati dalla Regione del Veneto. Nel caso di eventuali soluzioni operative o variazioni necessarie in corso d'opera, non previste in progetto, che non costituiscono variante ai sensi dell'art. 149 del D.Lgs. 50/2016, sono autorizzate dal Direttore dei Lavori nei limiti delle specifiche competenze, in accordo con il progettista o tecnico regionale incaricato, e di ciò deve essere redatto apposito verbale (**Allegato A1**).

Veneto Agricoltura risponde, tenendo all'uopo manlevata la Regione del Veneto, di tutti i danni - anche causati a terzi - che dovessero essere determinati dall'esercizio delle funzioni e delle attività trasferite, ad esclusione dei danni riconducibili ad attività di esclusiva competenza della Regione del Veneto.



c6c-fb-f98



Art. 3 – Programmi operativi dei lavori

La Regione del Veneto tramite il RUP in fase di progettazione, in accordo con il RUP in fase di Esecuzione di Veneto Agricoltura, predispone entro il 31 gennaio di ogni anno un programma operativo dei lavori, che viene rivisto ed aggiornato almeno trimestralmente dagli stessi soggetti, sulla base degli stati d'avanzamento prodotti da Veneto Agricoltura o qualora fosse necessario per l'attivazione di Pronti Interventi, interventi emergenziali o eventi imprevisti.

Negli aggiornamenti saranno individuate le attività da svolgersi nel trimestre di riferimento con indicazione del cronoprogramma dei lavori definito sulla base delle priorità di intervento e potranno essere concordate chiusure anticipate dei progetti o l'eventuale stralcio di alcuni interventi.

Art. 4 – Aspetti inerenti la sicurezza sui luoghi di lavoro e sui cantieri

Veneto Agricoltura, in qualità di esecutore dei lavori, con propri atti individua al proprio interno le figure della sicurezza ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. ed effettua la valutazione dei rischi.

Le misure per la sicurezza degli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale previste dalla normativa vigente nell'ambito delle attività lavorative ordinarie e emergenziali, comprese la fornitura dei dispositivi di protezione individuali (DPI) e di squadra e le attività di informazione e formazione, sorveglianza sanitaria, sono di competenza del Datore di Lavoro di Veneto Agricoltura, ovvero del Direttore dell'Agazia.

Nel caso in cui all'interno degli immobili di proprietà regionale qualificati come luoghi di lavoro, vi sia la compresenza permanente di personale dell'Amministrazione regionale e di Veneto Agricoltura, deve essere prevista nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR).

Art. 5 – Identificazione e gestione dei beni messi a disposizione

I beni immobili, i beni mobili registrati e non, di proprietà della Regione del Veneto e funzionali all'esecuzione delle attività di sistemazioni idraulico-forestali, inseriti negli elenchi in corso di validazione da parte della Regione del Veneto e Veneto Agricoltura, già comunque in disponibilità a quest'ultima, sono messi a disposizione a titolo di comodato d'uso gratuito o concessione. Tali elenchi vanno aggiornati annualmente di concerto tra Regione del Veneto e Veneto Agricoltura.

1. Beni immobili

I beni immobili di proprietà regionale da trasferire a Veneto Agricoltura in concessione d'uso gratuito e già a disposizione dal personale dell'Agazia per le attività di cantiere risultano i seguenti:

- Provincia di Belluno: Centro operativo polifunzionale di Sospirolo
Centro operativo polifunzionale di Valle di Cadore
- Provincia di Rovigo: Centro operativo polifunzionale di Porto Viro
- Provincia di Treviso: Centro operativo polifunzionale di Crespano del Grappa
Centro vegetazionale "Astego" di Crespano del Grappa
Centro operativo polifunzionale di Vittorio Veneto
- Provincia di Verona: Centro operativo polifunzionale di Selva di Progno, loc. Longhini
- Provincia di Vicenza: Centro operativo polifunzionale,
ex vivaio "Montanina" di Velo d'Astico
Centro operativo polifunzionale di Maragnole di Breganze

Le parti danno atto che gli immobili sopraelencati potrebbero essere concessi in uso non esclusivo a Veneto Agricoltura per lo svolgimento di attività istituzionali della Regione e che è vietata per qualsiasi motivo la sub concessione degli stessi, anche solo in parte o temporaneamente.

La consistenza immobiliare viene concessa dalla Regione del Veneto e accettata da Veneto Agricoltura nello stato di fatto e di diritto in cui si trova. Veneto Agricoltura nell'uso dell'immobile



c6c-fb-f98



dovrà osservare ogni prescrizione contenuta nel contratto e in assenza di esso il bene dovrà essere custodito con cura e massima diligenza, nel rispetto delle norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro tenendo esente la Regione dei danni subiti da terzi in conseguenza dell'uso dei beni.

Veneto Agricoltura si impegna a subentrare alla Regione del Veneto in tutti i contratti sottoscritti con amministrazioni pubbliche per l'utilizzo di immobili o locali con finalità di centri di raccolta, magazzino, officina: i nuovi atti dovranno essere trasmessi alla Direzione Uffici Territoriali per il Dissesto Idrogeologico e all'Unità Organizzativa Servizi Forestali al fine di consentire l'aggiornamento dello stato dei contratti e gli adempimenti di competenza.

La Regione del Veneto provvede con risorse proprie, compatibilmente con i finanziamenti disponibili, alla manutenzione straordinaria degli immobili di proprietà e qualificati come luoghi di lavoro nell'ambito dei quali potrà operare in tutto o in parte il personale di Veneto Agricoltura. Nell'ambito di tali immobili rimane in capo a Veneto Agricoltura la manutenzione ordinaria, eventuali interventi necessari e indifferibili per garantire la funzionalità e la messa in sicurezza, l'organizzazione delle misure di sicurezza per il proprio personale.

Le spese di assicurazione e di funzionamento dei fabbricati regionali sopraindicati già in uso a Veneto Agricoltura (luce, acqua, gas, riscaldamento, ecc.), nonché gli adempimenti relativi alle autorizzazioni (CPI, autorizzazione allo scarico, ascensori, la normativa relativa agli impianti di riscaldamento ed elettrici, ecc.), restano a carico della Regione del Veneto. Restano altresì a carico della Regione le spese di assicurazione, imposte e tasse ed ogni altro onere a carico della proprietà, relativamente a tutti i suddetti beni.

Veneto Agricoltura effettua periodiche verifiche sullo stato di conservazione dei beni immobili necessari per l'esercizio delle funzioni assegnate, indicando alla Regione del Veneto le eventuali necessità di manutenzione straordinaria di competenza di quest'ultima, determinandone un ordine di priorità, al fine di consentire l'allocazione di risorse finanziarie all'uso disponibili. Veneto Agricoltura non risponde pertanto di eventuali danni connessi alla mancata manutenzione dei beni immobili messi a disposizione dalla Regione.

Resta comunque inteso che ove Veneto Agricoltura dovesse accertare l'esigenza di provvedere ai ripristini delle opere e impianti con imperiosa urgenza per fare fronte ad esigenze non rinviabili, potrà provvedere con fondi propri, salvo ratifica della Regione del Veneto - Direzione Uffici Territoriali per il Dissesto Idrogeologico e rimborso delle spese sostenute, nelle forme e nei limiti di cui all'art. 163 del D. Lgs. 50/2016.

2. Beni mobili registrati

Veneto Agricoltura provvede in proprio alle spese di carburante, alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni mobili registrati ad essa messi a disposizione, nonché di quelli che saranno dalla stessa acquisiti nel corso dell'esercizio delle attività e delle funzioni previste dalla presente Convenzione. La Regione del Veneto continuerà a sostenere le spese di assicurazione, imposte e tasse solo dei beni mobili registrati in carico e fino a che gli stessi non vengano trasferiti con contratto di comodato gratuito.

Eventuali acquisti di beni mobili registrati necessari all'esecuzione delle attività di sistemazioni idraulico-forestali saranno effettuati in proprio da Veneto Agricoltura, comunque sulla base degli stanziamenti disposti dalla Regione del Veneto, e saranno preventivamente autorizzati dalla competente Direzione Uffici Territoriali per il Dissesto Idrogeologico, con trascrizione a favore di Veneto Agricoltura del titolo di proprietà e la catalogazione nel proprio inventario. Dell'acquisto dovrà essere dato riscontro alla sopraccitata Direzione mediante trasmissione entro il 31 dicembre di ogni anno dell'elenco dei mezzi acquistati, con riferimento a specifica autorizzazione, riportante numero di targa, modello, destinazione d'uso e data di immatricolazione.



c6c-fbf98



In caso di diversa organizzazione e attribuzione di competenze da parte della Regione del Veneto relativamente alle sistemazioni idraulico-forestali, Veneto Agricoltura si impegna fin d'ora a restituire i beni mobili registrati di cui all'elenco condiviso, allegato 2, a nota della Direzione Difesa del Suolo prot. n. 220938 del 13/05/2021 e a trasferire i beni mobili registrati di nuova acquisizione alla Regione o ad altra struttura da essa individuata.

3. Beni mobili non registrati

Tutti i beni mobili (attrezzature, macchinari...) registrati negli inventari regionali presso le diverse sedi dell'Unità Organizzativa Servizi Forestali ed elencati a suo tempo nell'allegato A4 alla DGR 2138/2017, essendo di fatto in uso nei cantieri di sistemazione idraulico-forestale fin dal 01/01/2018, risultano nel possesso di Veneto Agricoltura che ne ha la materiale disponibilità.

Veneto Agricoltura provvede in proprio alla manutenzione ordinaria e straordinaria di tali beni, nonché alla manutenzione ordinaria e straordinaria di quelli che saranno dalla stessa acquisiti sulla base degli stanziamenti disposti dalla Regione del Veneto nel corso dell'esercizio delle attività e delle funzioni previste dalla presente Convenzione in sostituzione di quelli dismessi per obsolescenza, distruzione, perdita o furto.

Entro il 31 gennaio di ogni anno Veneto Agricoltura si impegna a trasmettere alla Direzione Uffici Territoriali per il Dissesto Idrogeologico l'aggiornamento inventariale.

Nel periodo di esercizio delle funzioni, gli acquisti di beni mobili non registrati che dovessero rendersi necessari per l'esecuzione delle attività SIF, saranno effettuati in proprio da Veneto Agricoltura, comunque sulla base degli stanziamenti disposti dalla Regione del Veneto, al fine di garantire l'esercizio delle funzioni alla stessa demandate.

Nel periodo di vigenza della presente Convenzione, nel caso in cui i beni mobili registrati, non siano più idonei all'uso loro assegnato, per sopraggiunta vetustà o per qualsiasi altro motivo, Veneto Agricoltura dovrà darne comunicazione alla Direzione Uffici Territoriali per il Dissesto Idrogeologico richiedendo contestualmente l'attivazione delle procedure di fuori uso. Fatte salve diverse determinazioni, l'alienazione del bene è a carico della Regione.

Qualora dovesse sopravvenire una diversa determinazione di iniziativa regionale, relativa all'allocazione delle attività e delle funzioni oggetto della presente Convenzione, tutti i beni di proprietà della Regione del Veneto, già in comodato d'uso o concessione a Veneto Agricoltura ovvero acquisiti con i fondi trasferiti di cui all'art 5 della presente Convenzione, dovranno essere ad essa restituiti, ovvero messi a disposizione del soggetto che la stessa dovesse indicare quale subentrante nelle funzioni, in buono stato manutentivo, fatto salvo il deterioramento conseguente all'utilizzo ordinario.

Art. 6 – Svolgimento di attività in convenzione con altri Enti

All'interno dell'ambito territoriale regionale Veneto Agricoltura può svolgere attività analoga a quella oggetto della presente Convenzione sottoscrivendo convenzioni con Enti pubblici o altri uffici regionali, anche con l'utilizzo dei beni di cui al precedente art. 5.

Nel caso in cui tali attività vengano realizzate da Veneto Agricoltura mediante l'impiego della manodopera addetta ai lavori di sistemazione idraulico-forestali previsti dalla programmazione regionale SIF, dovrà darne comunicazione alla Direzione Uffici Territoriali per il Dissesto Idrogeologico e all'Unità Organizzativa Servizi Forestali attendendo riscontro per l'inizio dei lavori. Nella comunicazione dovrà essere indicata la spesa prevista, la fonte di finanziamento, la tipologia degli interventi, il numero di operai impiegati e il periodo di esecuzione previsto affinché possa essere valutato il coordinamento con i lavori previsti dai programmi operativi dei lavori di cui all'art. 3 della presente e con i Pronti Interventi o interventi emergenziali urgenti e indifferibili.



c6c-fb98



Art. 7 – Comunicazioni

Veneto Agricoltura garantisce all'Amministrazione regionale costante informazione sull'andamento dei lavori. Per ciascun progetto, Veneto Agricoltura comunica alla Direzione Uffici Territoriali per il Dissesto Idrogeologico e all'Unità Organizzativa Servizi Forestali, al momento certo del suo verificarsi, la data di inizio e di fine dei lavori. La comunicazione deve riportare: gli estremi della delibera di approvazione del programma, del provvedimento di approvazione, il numero e la data del Progetto, il titolo del progetto, l'importo complessivo dei lavori.

Rimane in carico a Veneto Agricoltura l'assolvimento della comunicazione trimestrale in merito allo stato di attuazione dei progetti entro 15 giorni successivi al termine del trimestre di riferimento. La percentuale di avanzamento del singolo progetto deve corrispondere sia all'avanzamento dei lavori che alla contestuale spesa.

Potranno essere condivise tra le Parti modalità di registrazione di tali informazioni mediante applicativi informatici, ad accesso condiviso, al fine di consentire in tempo reale il monitoraggio sullo stato di avanzamento degli interventi.

Art. 8 – Attività emergenziali di Protezione Civile e Anti Incendio Boschivo (A.I.B.)

La Regione del Veneto si avvale del personale trasferito a Veneto Agricoltura e di quello successivamente assunto, sia a tempo determinato che indeterminato, adeguatamente formato e dotato di idonei dispositivi di protezione individuale, per attività emergenziali, sia al fine di tutelare il patrimonio boschivo dagli incendi, ai sensi dell'art. 5, comma 2, della L.R. n. 6 del 24/01/1992 "Provvedimenti per la prevenzione e l'estinzione degli incendi boschivi", sia in caso di interventi di protezione civile che interessino il patrimonio arboreo o l'assetto idrogeologico: le modalità operative sono esplicitate nell'apposito allegato alla presente convenzione (**Allegato A2**).

Il coordinamento tecnico del personale di Veneto Agricoltura spetta al personale regionale specificatamente incaricato alla gestione degli interventi emergenziali. Gli aspetti generali inerenti la sicurezza del proprio personale rimane a carico di Veneto Agricoltura come specificato all'art. 4 della presente Convenzione.

Spetta a Veneto Agricoltura il mantenimento in efficienza dei mezzi e attrezzature speciali per le attività di prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, ai fini di un loro pronto impiego.

Art. 9 – Cartello di cantiere

Il cartello di cantiere dovrà essere realizzato a cura di Veneto Agricoltura sulla base dell'**Allegato A3**, modello di cartello di cantiere, e dovrà essere esposto in maniera visibile in tutti i cantieri di sistemazione idraulico-forestale, evitando di creare pericolo, ostacolo o intralcio.

Se esposto in luoghi completamente all'aperto, o privi di protezione, il cartello di cantiere, dev'essere realizzato in materiali e con caratteristiche tali da resistere alla pioggia ed al vento.

PROGRAMMA ATTIVITA' ENTE PARCO COLLI EUGANEI**Art. 10 – Attività**

Il Parco Regionale dei Colli Euganei si avvale di Veneto Agricoltura, secondo le modalità previste nella presente Convenzione, per l'esecuzione dei progetti forestali redatti dall'Ente stesso nonché per la realizzazione delle attività faunistiche, mediante il personale già trasferito dal 01/01/2018 ovvero successivamente assunto, con rapporto di lavoro a tempo determinato e indeterminato, inquadrato con contratto privatistico regolato dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) per i lavoratori addetti ad attività di sistemazione idraulico-forestale ed idraulico agraria, nonché dal Contratto Integrativo Regionale di Lavoro (CIRL) vigenti.



c6c-fb98



Competono alla Regione:

- a) Il coordinamento delle attività dell'Ente Parco con la programmazione e i piani operativi regionali;
- b) l'attività di monitoraggio e controllo in merito allo stato di avanzamento del piano annuale delle attività del Parco;

In particolare competono all'Ente Parco:

- c) la redazione e l'approvazione del Piano delle attività annuale e la trasmissione dello stesso, entro il 31 gennaio di ogni anno, alla Direzione Uffici Territoriali per il Dissesto Idrogeologico e a Veneto Agricoltura quantificando anche la spesa relativa all'attività faunistica;
- d) la progettazione definitiva-esecutiva degli interventi previsti nel sopraccitato Piano, completa delle necessarie autorizzazioni, nonché l'approvazione dei progetti stessi;
- e) la nomina del Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la fase di programmazione e per la fase di progettazione: qualora necessario il RUP nomina il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione (CSP);

In particolare, competono a Veneto Agricoltura:

- f) le funzioni di Datore di lavoro (art. 2, comma 1, lett. b del D. Lgs. 81/2008)
- g) la gestione del rapporto di lavoro, del personale dell'Ente Parco trasferito dal 1° gennaio 2018 e di quello successivamente assunto a tempo determinato e indeterminato sotto il profilo giuridico, economico, previdenziale e fiscale, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, secondo quanto previsto dai contratti di settore vigenti;
- h) la nomina del Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per l'esecuzione dei lavori, nonché del Direttore dei lavori, del Dirigente della sicurezza e del Preposto, per ciascun cantiere. Qualora necessario il RUP provvede alla nomina del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE);
- i) l'esecuzione dei lavori e l'organizzazione delle squadre per la realizzazione degli interventi di sistemazione idraulico-forestale;
- j) la redazione degli atti di contabilità finale e del Certificato di Regolare Esecuzione degli interventi eseguiti e la loro approvazione conformemente alla normativa vigente;
- k) la redazione del Piano Operativo per la Sicurezza (P.O.S.), la verifica dell'idoneità tecnico professionale di tutte le imprese a cui vengono affidati i lavori, compresi i lavoratori autonomi, la verifica della congruenza dei piani operativi di sicurezza (POS) delle imprese esecutrici rispetto al proprio, prima della trasmissione dei suddetti piani operativi di sicurezza al coordinatore per l'esecuzione, ove nominato.

Art. 11 – Comunicazioni

Veneto Agricoltura esegue gli interventi previsti dal Piano annuale sopraccitato in conformità ai progetti redatti ed approvati dal Parco Colli Euganei.

Per ciascun progetto, Veneto Agricoltura comunica la data di inizio lavori alla Direzione Uffici Territoriali per il Dissesto Idrogeologico e all'Unità Organizzativa Servizi Forestali, con un preavviso di almeno 15 giorni, al fine di consentire il coordinamento delle attività del Parco con i lavori di sistemazione idraulico-forestale previsti dal SIF e in corso nell'area dei Colli Euganei, lavori di interesse regionale, di pubblica utilità, nonché urgenti ed indifferibili.



c6c-fb-f98



Le dichiarazioni di inizio e di fine dei lavori dovranno riportare: gli estremi del provvedimento di approvazione, il titolo e la data del progetto, l'importo complessivo dei lavori.

Art. 12 – Attività faunistica

Veneto Agricoltura e il Parco regionale dei Colli Euganei provvederanno, con riferimento alla squadra faunistica, alla sottoscrizione di un protocollo operativo per la gestione del personale, dei beni e delle attività.

NORME GENERALI

Art. 13 – Personale

Per quanto concerne il personale forestale addetto ad attività di sistemazione idraulico - forestale ed idraulico agraria, sottoposto a contratto privatistico regolato dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) del 7 dicembre 2010 e dal Contratto Integrativo Regionale di Lavoro (CIRL) per la Regione del Veneto, sottoscritto in data 24/07/2018, da impiegarsi nell'esecuzione dei lavori di sistemazione idraulico-forestale e nelle attività forestali e faunistiche del Parco Colli, si conviene che:

- a) Veneto Agricoltura, nel periodo di validità della presente Convenzione, procede all'assunzione del personale a tempo determinato in conformità alle esigenze connesse alla pianificazione dei lavori redatta dalla Regione, assicurando, salvo giustificato motivo, 165 giornate contributive per annualità, e comunque secondo le modalità per la riassunzione previste dal contratto vigente, nel rispetto dei diritti di precedenza stabiliti dal contratto integrativo regionale di lavoro;
- b) Veneto Agricoltura è tenuta al rispetto dell'accordo sindacale sottoscritto dalla Regione del Veneto con le OO.SS. il 13/12/2017, con i limiti di spesa di cui alle risorse stanziare dalla Regione del Veneto;
- c) al fine di assicurare il perseguimento degli obiettivi previsti dalla programmazione regionale la Regione del Veneto – Direzione Uffici Territoriali per il Dissesto Idrogeologico, Unità Organizzativa Servizi Forestali potrà avvalersi di personale impiegatizio tecnico di Veneto Agricoltura;
- d) il personale addetto all'attività faunistica viene distaccato presso l'Ente Parco Regionale Colli Euganei: il personale a tempo determinato addetto a tale attività viene assunto entro il 15 gennaio di ciascun anno stante la necessità di garantire lo svolgimento senza interruzioni di detta funzione;
- e) la Regione del Veneto e l'Ente Parco Colli Euganei rimangono responsabili della gestione del rapporto di lavoro e delle correlate modalità di impiego del personale, praticate per il periodo di servizio svolto precedentemente al trasferimento a Veneto Agricoltura. La Regione e l'Ente Parco si impegnano a manlevare Veneto Agricoltura da ogni pretesa fatta valere dal personale, ovvero dagli Istituti previdenziali e assicurativi e/o comunque da qualsivoglia terzo, con riferimento a ogni controversia instaurata o da instaurare, relativa al periodo di servizio svolto precedentemente al trasferimento, anche con riferimento a pretese connesse a determinazioni assunte dalla Regione in tale periodo. Per questo Veneto Agricoltura si impegna a dare notizia immediata alla Regione e all'Ente Parco di eventuali pretese fatte valere, sia con atto stragiudiziale che con atto giudiziale;
- f) entro il 31 gennaio di ogni anno Veneto Agricoltura trasmette alla Direzione Uffici Territoriali per il Dissesto Idrogeologico la consistenza al 31 dicembre del personale assunto per l'esecuzione dei lavori di sistemazione idraulico-forestale e nelle attività forestali e faunistiche del Parco Colli, suddiviso per provincia, per tipo di contratto (tempo indeterminato e tempo determinato), per inquadramento contrattuale (impiegato, operaio) e per qualifica.



c6c-fb-f98



Art. 14 – Copertura della spesa

All'esecuzione dei lavori di sistemazione idraulico-forestale oggetto della presente convenzione, nonché per le attività forestali e faunistiche del Parco Colli Euganei, Veneto Agricoltura farà fronte con il contributo annuale stanziato dalla Regione del Veneto con le modalità previste dall'art. 19 della L.R. 29/12/2017, n. 45 (Collegato alla legge di stabilità regionale 2018).

Quanto sopra fatta salva ogni ulteriore diversa classificazione conforme al regime giuridico del bilancio di Veneto Agricoltura.

Nell'importo complessivo del contributo sono computati anche i costi relativi al servizio antincendio boschivo, alle attività emergenziali di cui all'art. 8 e tutti i costi necessari ed essenziali all'esecuzione delle attività relative alla realizzazione degli interventi di sistemazione idraulico-forestale (RUP, direttori dei lavori, personale impiegato, spese generali, spese gestione immobili, manutenzione mezzi e attrezzature, spese della sicurezza ai sensi del D. Lgs. 81/2008, acquisti beni vari etc.).

Veneto Agricoltura e l'Ente Parco Colli Euganei all'inizio di ogni anno saranno tenuti a trasmettere alla Direzione Uffici Territoriali per il Dissesto Idrogeologico il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) al fine di consentire il coordinamento con la programmazione e la progettazione; entro i sei mesi successivi alla chiusura d'esercizio Veneto Agricoltura presenterà apposito rendiconto delle spese sostenute, come meglio specificato al successivo art. 15 della presente convenzione.

Art. 15 – Rapporti tra Regione del Veneto e Veneto Agricoltura

La Regione del Veneto individua nella Direzione Uffici Territoriali per il Dissesto Idrogeologico il soggetto che esercita il controllo sul rispetto dei contenuti della presente convenzione. Veneto Agricoltura individua nella Direzione dell'Agenzia l'organismo preposto al medesimo compito per suo conto.

Veneto Agricoltura, ai sensi del presente articolo, trasmette alla Direzione Uffici Territoriali per il Dissesto Idrogeologico entro il 30 giugno di ciascun anno di vigenza della presente convenzione, a giustificazione dell'assegnazione dei contributi di cui all'art. 14, il rendiconto delle spese sostenute per le attività di sistemazioni idraulico-forestali suddivise per ambito provinciale e separatamente quello relativo alle attività del Parco Colli Euganei.

Dovrà essere presentata la seguente documentazione:

1. relazione generale a conclusione dell'attività svolta nell'anno precedente
2. rendicontazione delle spese con indicazione della destinazione dell'avanzo di amministrazione.

Art. 16 – Durata

La presente Convenzione ha validità dal 01/01/2022 e durata di 3 (tre) anni.

Le parti possono avvalersi della facoltà di disdetta mediante comunicazione con preavviso di almeno 3 (tre) mesi. In ogni caso la convenzione decade con il perfezionamento del riordino del settore idraulico-forestale e l'approvazione di una nuova organizzazione regionale che preveda diversa allocazione delle attività e delle funzioni dei sottoscrittori.

Art. 17 - Elezione di domicilio

Ai fini del presente atto:

- Regione del Veneto elegge domicilio in Venezia, presso Palazzo Balbi, Dorsoduro 3901;
- Parco regionale dei Colli Euganei elegge domicilio in Este (PD), Via Rana Cà Mori 8;
- Veneto Agricoltura elegge domicilio in Legnaro (PD) presso Agripolis, viale dell'Università, 14.



c6c-fb-f98



Art. 19 - Comitato di Conciliazione

Eventuali dubbi o difformità di interpretazione e di applicazione della presente Convenzione saranno risolte da un Comitato di conciliazione costituito da tre membri, di cui uno designato dalla Regione del Veneto, uno da Veneto Agricoltura ed il terzo dal Parco regionale dei Colli Euganei.

Art. 20 – Norme finali

Eventuali precisazioni e modifiche che attengono aspetti tecnici e gestionali e che non incidono sulle competenze e obblighi dei soggetti sottoscrittori saranno poste in essere mediante appendici alla presente Convenzione, da approvare e sottoscrivere a cura del Direttore della Direzione Uffici Territoriali per il Dissesto Idrogeologico, del Direttore di Veneto Agricoltura e dell'Ente Parco Regionale Colli Euganei.

La presente Convenzione, a pena di nullità, è sottoscritta con firma digitale, ai sensi dell'art. 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera q-bis, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata.

Per

Regione del Veneto

Agenzia Veneta per l'Innovazione del Settore Primario - Veneto Agricoltura

Ente Parco Colli Euganei

ALLEGATI

A1 – Modello di verbale

A2 - Protocollo operativo di impiego degli operai forestali per attività di incendio boschivo e di protezione civile

A3 - Modello di cartello di cantiere



c6c-fbf98





c6cfbf98

